

Bruxelles, 2 luglio 2025
(OR. en)

11169/25

RECH 312
ATO 43

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 331 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 331 final.

All.: COM(2025) 331 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.7.2025
COM(2025) 331 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e
sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il Forum Internazionale Generazione IV (GIF) costituisce un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo (R&S) avviato nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti d'America (USA). L'obiettivo è unire le forze al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per i sistemi di energia nucleare che garantiranno un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apporteranno soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza nucleare, riduzione al minimo dei rifiuti e non proliferazione, tenendo altresì adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

Il 30 luglio 2003, con la decisione C(2002) 4287 della Commissione, Euratom ha aderito all'iniziativa GIF firmando la Carta (di seguito "Carta"), che era stata sottoscritta dai primi firmatari nel 2001. La partecipazione di Euratom alla Carta è stata prorogata con decisione C(2011) 4504 della Commissione del 29 giugno 2011. In tale occasione, il periodo iniziale di 10 anni è stato esteso a una durata illimitata, fatta salva la sua interruzione per consenso unanime o in caso di recesso di un firmatario. La Carta non contempla disposizioni relative a scambi finanziari né prevede stanziamenti speciali di bilancio tra le parti.

Per dare attuazione alla Carta la maggior parte dei membri del GIF ha concluso un "accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV" giuridicamente vincolante ("accordo quadro del 2005"), che stabilisce le condizioni per la cooperazione, da definire ulteriormente nei successivi strumenti denominati accordi relativi ai sistemi e accordi relativi ai progetti. Euratom ha aderito all'accordo quadro del 2005 depositando lo strumento di adesione presso l'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio 2006¹. Ha inoltre confermato che il suo Centro comune di ricerca (JRC) copre il ruolo di agente esecutivo incaricato di coordinarne la partecipazione di Euratom al GIF, in conformità con l'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro del 2005. Con l'adesione di Euratom all'accordo quadro del 2005, qualsiasi Stato membro, i suoi organismi di ricerca sia pubblici che privati o la sua industria potrebbero contribuire direttamente ai progetti di R&S del GIF.

L'accordo quadro del 2005 è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015 per altri 10 anni. La proroga è stata firmata da Euratom il 16 novembre 2016². In base all'accordo di proroga, le parti che non sono state in grado di firmare la proroga entro il 28 febbraio 2015 potevano ancora collaborare nell'ambito degli accordi relativi ai sistemi e ai progetti su base transitoria.

La Francia e il Regno Unito avevano già firmato l'accordo quadro del 2005 prima dell'adesione a Euratom (la Francia aveva completato le procedure di adesione, diversamente dal Regno Unito). Al fine di garantire la coerenza, la seguente dichiarazione di Euratom è acclusa alla decisione 14929/05 del Consiglio che approva l'adesione iniziale di Euratom all'accordo:

"Diventando parte del presente accordo quadro, l'Euratom partecipa a pieno titolo a tutta la cooperazione e a tutte le deliberazioni di cui al presente accordo quadro e a

¹ Decisione C(2006) 7 della Commissione del 12.1.2006, basata sulla decisione 14929/05 del Consiglio del 20.12.2005.

² Decisione C(2016) 3772 final della Commissione.

tutti gli accordi sui sistemi di cui è firmataria. L'Euratom e i suoi Stati membri parti dell'accordo quadro, attualmente la Francia e il Regno Unito - armonizzano le loro posizioni prima che si adotti qualsiasi decisione importante nell'ambito dell'attuazione dell'accordo quadro e dei pertinenti accordi sui sistemi."

La stessa dichiarazione è stata trasmessa con lo strumento di adesione di Euratom all'accordo del 2005.

Dopo il suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito è diventato parte dell'accordo quadro a pieno titolo con ratifica a ottobre 2018.

Le attuali parti dell'accordo quadro del 2005 sono: Australia, Canada, Cina, Euratom, Federazione russa, Francia, Giappone, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Sud Africa e Svizzera. Anche l'Argentina e il Brasile hanno firmato la Carta, ma non hanno aderito all'accordo quadro del 2005 e sono considerati "membri non attivi" del GIF.

L'accordo quadro del 2005 scade il 28 febbraio 2025. All'inizio del 2023 alcuni membri del GIF hanno espresso preoccupazioni in merito all'adeguatezza del quadro attuale per il futuro, in particolare a causa della situazione geopolitica a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che impedisce una collaborazione proficua con una delle attuali parti dell'accordo quadro del 2005. Nella riunione del gruppo direttivo del GIF ("*GIF Policy Group*") ad aprile 2023, la presidenza è stata incaricata di elaborare opzioni diverse dalla proroga mediante modifiche al fine di rispondere a tali preoccupazioni. Il depositario dell'accordo quadro (AEN/OCSE) ha informato la parte interessata (la Federazione russa) dell'intenzione delle altre parti di non proseguire la futura collaborazione con essa.

La presidenza del gruppo direttivo del GIF (USA per il periodo 2022-2024) ha lavorato con le vicepresidenze (rispettivamente Canada, Francia, Giappone e Repubblica di Corea), la direzione tecnica (carica ricoperta dagli Stati Uniti) e la direzione delle politiche (posto occupato dal Regno Unito) e ha elaborato un piano per proseguire la cooperazione avviata ai sensi della Carta nell'ambito di un nuovo accordo quadro, che sarà firmato dalle parti dell'accordo quadro del 2005 reciprocamente intenzionate a farlo.

Il piano proposto dal gruppo direttivo per garantire la continuità del lavoro attualmente svolto dai membri del GIF reciprocamente interessati prevede un nuovo accordo quadro, che entrerà in vigore immediatamente dopo la cessazione di quello attualmente in vigore, pur perseguendo gli stessi obiettivi scientifici e tecnici.

I negoziati e le discussioni sul progetto di testo del nuovo accordo quadro GIF, che dovrebbero entrare in vigore il 1° marzo 2025, sono stati avviati su iniziativa della presidenza del gruppo direttivo del GIF. I cicli negoziali si sono svolti in presenza e online tra gennaio e aprile 2024, con la partecipazione di tutte le parti attuali (rappresentate dai rispettivi agenti esecutivi) ad eccezione della Federazione russa, della Cina e del Sud Africa (sebbene queste ultime due fossero state invitate). L'unico scopo del nuovo accordo quadro è creare un quadro giuridicamente vincolante per portare avanti i lavori di R&S a livello di progetto.

In considerazione del periodo di tempo limitato per le discussioni preparatorie che hanno portato all'avvio dei negoziati (da dicembre 2023 a gennaio 2024), il JRC ha partecipato ai negoziati del nuovo accordo quadro in qualità di agente esecutivo e di rappresentante di Euratom nel gruppo direttivo e non in qualità di rappresentante di Euratom munito di mandato.

L'agente esecutivo australiano ha dichiarato di essere nella stessa situazione di Euratom.

Gli agenti esecutivi di Australia e di Euratom, invitati ai cicli negoziali in qualità di osservatori, sono pertanto stati autorizzati a formulare osservazioni e a partecipare alle discussioni, ma non a proporre modifiche o aggiunte al testo del nuovo accordo quadro. A tal fine Euratom si è coordinato con la Francia, rappresentata dal suo agente esecutivo, il Commissariato per l'energia atomica e le energie alternative (CEA), incaricato dal governo francese di negoziare per la Francia.

I negoziati si sono concentrati su tre questioni principali di merito.

i) Un meccanismo per perseguire la stessa collaborazione in materia di ricerca avviata nell'ambito dell'accordo quadro del 2005 con uno strumento rinnovato ("accordo quadro del 2025"), aperto alla firma di tutte le parti attuali tranne una (la Federazione russa).

ii) Un meccanismo che tenga conto delle diverse tempistiche delle procedure interne di ratifica e accettazione delle parti (in particolare quelle di Euratom) per diventare parti del nuovo strumento. Il nuovo strumento non sarebbe aperto ad alcuna nuova adesione per un periodo iniziale (fissato a tre anni dall'articolo XIV del progetto di accordo quadro del 2025), durante il quale le parti attuali sarebbero in grado di completare le loro procedure di adesione.

iii) Un meccanismo che garantisca la continuità tecnica delle attività avviate nel quadro della Carta e dell'accordo quadro del 2005 senza riaprire le discussioni su quali organismi (in particolare gli agenti esecutivi) soddisfino i requisiti per aderire al nuovo strumento e a tutti i subcontratti nell'ambito del diritto internazionale privato che sarebbero rinnovati su tale base.

Tramite il proprio agente esecutivo la Commissione è stata in grado di formulare osservazioni, discutere questioni pertinenti con gli agenti esecutivi muniti di mandato e accertarsi che non siano state introdotte nuove disposizioni sostanziali. Il testo dell'accordo quadro del 2025 mira a garantirne i principali obiettivi: sviluppare concetti per uno o più sistemi di generazione IV ed evitare che organismi indesiderati o non verificati entrino nel GIF.

Le delegazioni hanno prestato la dovuta attenzione alla partecipazione di Euratom e l'agente esecutivo della Francia munito di mandato ha agito in coordinamento con Euratom per l'intera durata dei negoziati.

La Commissione ha considerato la proposta di rinnovo dell'accordo quadro del 2005 come accettabile per Euratom e ha pertanto deciso di presentarla al Consiglio a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

La proposta di adesione all'accordo quadro del 2025 non avrebbe conseguenze finanziarie per il bilancio dell'UE. Le attività nell'ambito dell'accordo quadro del 2025 sarebbero finanziate tramite i programmi quadro Euratom di ricerca e formazione.

Si propone che la Commissione concluda per conto di Euratom l'adesione all'accordo quadro del 2025 per garantire la continuità dei progetti di ricerca condotti nell'ambito dell'accordo quadro del 2005 a cui partecipano il JRC della Commissione e gli organismi di ricerca degli Stati membri.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025) è un programma di finanziamento complementare a Orizzonte Europa dedicato alla ricerca e all'innovazione nel settore nucleare.

La partecipazione del JRC al GIF in qualità di agente esecutivo di Euratom è esplicitamente prevista dal programma Euratom di ricerca e formazione (cfr. punto 2, sezione sulla sussidiarietà).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Si veda il punto successivo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Sebbene la partecipazione ai progetti del GIF sia finanziata dall'attuale bilancio dell'UE nell'ambito del programma quadro Euratom per la ricerca, l'adesione all'accordo quadro del 2025 richiede l'approvazione del Consiglio in quanto si tratta di un accordo internazionale al quale Euratom aderirà.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'allegato del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563³ afferma esplicitamente che:

"Fra le attività indicate nel presente allegato figura la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione nel settore nucleare per usi pacifici, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca e intesa a recare vantaggi chiari e significativi all'Unione, ai suoi cittadini e all'ambiente. Ciò comprende la cooperazione internazionale promossa nell'ambito dei vari quadri multilaterali. Quale agente esecutivo Euratom ufficialmente riconosciuto per il Forum internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà ad agevolare e coordinare il contributo e la partecipazione della Comunità Euratom alle attività di ricerca e formazione del GIF. Il contributo alle attività del GIF nell'ambito del programma Euratom è incentrato su attività di ricerca e formazione in materia di sicurezza, radioprotezione, salvaguardie e non proliferazione specifiche per i sistemi di generazione IV."

- **Proporzionalità**

N/A

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'adesione all'accordo quadro richiede l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/A

³ GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**
- **Assunzione e uso di perizie**

N/A

- **Valutazione d'impatto**

N/A

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/A

- **Diritti fondamentali**

N/A

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La ricerca nell'ambito dell'accordo quadro del 2025 sarà finanziata dal bilancio del programma Euratom di ricerca e formazione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La partecipazione di Euratom al GIF rientra nelle attività del programma Euratom di ricerca e formazione. L'allegato II del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio stabilisce le modalità di impatto e i relativi indicatori chiave che struttureranno l'attività di sorveglianza delle prestazioni del programma Euratom di ricerca e formazione verso il raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/A

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Gli articoli I, II e III dell'accordo quadro del 2025 coincidono con gli articoli corrispondenti dell'accordo quadro del 2005, ad eccezione di alcune lievi modifiche redazionali.

Gli articoli VI, VII e X dell'accordo quadro del 2025 sono identici ai corrispondenti articoli dell'accordo quadro del 2005.

Il testo dell'articolo IX è stato leggermente modificato. All'articolo IX dell'accordo quadro del 2025 è stata aggiunta una lettera b), che consente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni scientifiche e tecnologiche conformemente alla legislazione applicabile di ciascuna delle parti.

L'articolo XI dell'accordo quadro del 2025 è identico all'articolo XI dell'accordo quadro del 2005, salvo alcune modifiche di lieve entità.

L'articolo XIII è stato riformulato per motivi di chiarezza.

Gli articoli IV, V, XII, XIV e XV sono nuovi, in quanto introducono i meccanismi necessari per lo scopo previsto dell'accordo quadro del 2025.

Nello specifico:

Relazione con la Carta

Il titolo del nuovo strumento resta invariato: "Accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV" (allegato 4). I considerando chiariscono tuttavia che si tratta di uno strumento nuovo.

I considerando fanno riferimento all'accordo quadro del 2005 coniugando i verbi al presente: "che scade il 28 febbraio 2025". Ciò è dovuto al fatto che i primi tre firmatari intendono sottoscrivere l'accordo rinnovato prima della scadenza dell'accordo del 2005. Tuttavia, l'entrata in vigore dell'accordo quadro del 2025 non sarà fissata prima del 1° marzo 2025.

Durante i negoziati è stata valutata la possibilità di considerare il rinnovo dell'accordo quadro come una novazione, un concetto che trova applicazione principalmente nel diritto contrattuale e non tanto nel diritto internazionale. La novazione trasferisce i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto a un'altra parte. In questo caso alcune delle parti iniziali non vogliono continuare a collaborare con una di esse. Non avviene nessun trasferimento di diritti e obblighi; al contrario, alcune delle parti iniziali scelgono di non rinnovare lo strumento iniziale mediante una modifica e stanno invece concludendo un nuovo accordo con un numero ridotto di parti. Di conseguenza si tratta semplicemente di un nuovo accordo quadro che inizia (immediatamente) dopo la scadenza del vecchio accordo quadro.

Poiché la Carta GIF è uno strumento politico senza scadenza, è stato ritenuto rischioso incoraggiare le parti che intendevano firmare l'accordo quadro del 2025 a ritirarsi dall'accordo quadro del 2005. Alcune parti (non invitate o non intenzionate a firmare il nuovo accordo quadro) potrebbero restare nella Carta e istituire una struttura GIF parallela. Per questo motivo l'accordo quadro del 2025 costituisce un impegno politico distinto dalla Carta, di cui mantiene il valore storico. A tal fine è stato necessario ricreare la struttura di governance del GIF nell'accordo quadro del 2025, in quanto l'accordo quadro del 2005 si basava sulla struttura di governance della Carta, come risulta dall'articolo IV dell'accordo quadro del 2025.

Fatto ancor più importante, l'articolo IV getta le basi per il proseguimento senza soluzione di continuità delle attività del GIF da parte degli organismi invitati ("uno Stato o un'organizzazione internazionale di cui all'allegato C del presente accordo quadro") per un periodo di tre anni, al fine di consentire lo svolgimento di procedure di ratifica/conclusione più lunghe o più complesse, come nel caso di Euratom.

Importanza e funzione dell'allegato C

L'elenco degli Stati, delle organizzazioni internazionali e dei relativi agenti esecutivi previsti all'allegato C garantisce che nessun organismo indesiderato o non verificato (Stato o agente esecutivo) possa firmare l'accordo quadro o uno qualsiasi degli accordi relativi ai sistemi e ai progetti rinnovati. Le disposizioni pertinenti sono stabilite all'articolo V (in particolare al paragrafo 8 per quanto riguarda gli organismi che non sono ancora firmatari) e all'articolo XII (in base al quale solo gli organismi elencati nell'allegato C possono firmare il nuovo accordo quadro o aderirvi). In particolare il meccanismo di cui all'articolo XII, paragrafo 4, lettera b), mira a garantire che nessuno Stato ammesso a firmare l'accordo quadro possa proporre come agente esecutivo un organismo potenzialmente indesiderato (ad esempio una

società privata soggetta alla sua giurisdizione). Qualora uno Stato o un'organizzazione internazionale firmatari dovessero proporre un organismo non identificato come "agente esecutivo previsto" nell'allegato C, le altre parti dispongono di un periodo di 90 giorni per sollevare obiezioni alla proposta.

Analogamente, ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a), i firmatari iniziali (per l'entrata in vigore dell'accordo ne sono necessari tre) possono designare come agenti esecutivi solo gli organismi elencati come "agenti esecutivi previsti" nell'allegato C.

Questa misura è necessaria per evitare ingerenze delle parti invitate a firmare l'accordo ma che non hanno partecipato ai negoziati e che potrebbero non essere necessariamente in linea con l'intenzione comune delle parti che vi hanno partecipato.

L'articolo XV (Proseguimento della collaborazione) garantisce il proseguimento senza soluzione di continuità delle attuali attività tecniche avviate nell'ambito degli accordi relativi ai sistemi e degli accordi relativi ai progetti. L'articolo prevede un'interruzione totale o un "abbandono netto" di tutti gli accordi relativi ai sistemi e ai progetti dell'attuale accordo quadro del 2005. La collaborazione non continuerà nell'ambito dell'accordo quadro del 2005, ma proseguirà piuttosto nell'ambito del nuovo accordo quadro del 2025 mediante rinnovati accordi relativi ai sistemi e ai progetti (in conformità con l'articolo V dell'accordo quadro del 2025). D'altro canto, e ciò costituisce un elemento importante per Euratom, tale collaborazione può proseguire con gli organismi degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C che non sono ancora parti dell'accordo quadro del 2025. Questa disposizione, unitamente alla possibilità di essere invitate al gruppo direttivo e ad altre riunioni, lascia alle parti il tempo sufficiente per completare le procedure di adesione.

Va osservato che gli accordi relativi ai progetti sono aperti a qualsiasi organismo privato (compresi gli organismi privati non soggetti alla giurisdizione di alcuna delle parti). Tuttavia tale partecipazione è subordinata all'approvazione delle parti rappresentate nel gruppo direttivo, come stabilito all'articolo V, paragrafo 7, lettera b).

La struttura di collaborazione del GIF dispone di due protocolli d'intesa che riguardano la collaborazione in due sistemi GIF per i quali non sono ancora stati conclusi accordi relativi ai sistemi. Poiché tali protocolli d'intesa non hanno una data di scadenza, tutti gli agenti esecutivi devono ritirarsi dai protocolli d'intesa elencati nell'allegato B e sono incoraggiati a concludere nuovi protocolli d'intesa nell'ambito del nuovo accordo quadro per collaborare con le parti reciprocamente disposte a farlo (in linea con l'articolo V, paragrafo 1, lettere b) e c), e con l'articolo V, paragrafo 11).

Euratom non potrà aderire agli accordi relativi ai sistemi o ai protocolli d'intesa (la cui firma è riservata agli agenti esecutivi) finché non aderirà all'accordo quadro del 2025, ma potrà svolgere attività in relazione a ciascun accordo relativo ai progetti elencato nell'allegato B.

Lingua originale

L'accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede. I governi del Canada e della Francia hanno riveduto la traduzione in lingua francese (allegato 5).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "Euratom"),
in particolare l'articolo 101, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'Argentina, il Brasile, il Canada, la Francia, il Giappone, il Regno Unito, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti d'America e il Sud Africa hanno avviato il Forum internazionale Generazione IV (GIF) quale sforzo cooperativo internazionale per svolgere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) necessarie per testare la fattibilità e le prestazioni dei sistemi nucleari di quarta generazione e per prepararli all'applicazione industriale entro il 2030.
- (2) In seguito la Carta GIF è stata firmata dalla Svizzera nel 2002 e dalla Repubblica popolare cinese e dalla Federazione russa nel 2006.
- (3) Euratom ha aderito al GIF il 30 luglio 2003 firmando la Carta GIF.
- (4) La cooperazione e gli scambi internazionali relativi alle tecnologie di ricerca e sviluppo nel settore nucleare previsti nell'ambito del GIF richiedevano un quadro giuridico per garantire la certezza giuridica per i partecipanti e in particolare per tutelare i diritti derivanti dai lavori di ricerca, ad esempio i diritti di proprietà intellettuale.
- (5) A tal fine le parti del GIF hanno concordato un accordo quadro che fissa le condizioni per la cooperazione e per i successivi accordi relativi ai sistemi e ai progetti, a cui Euratom ha aderito nel 2006.
- (6) Nel 2015 l'accordo quadro è stato prorogato per un ulteriore periodo di 10 anni e scadrà il 28 febbraio 2025.
- (7) Per garantire la continuità dei progetti di ricerca e delle attività del GIF in corso, gli Stati parte dell'accordo quadro reciprocamente intenzionate a farlo hanno negoziato un rinnovo dell'accordo quadro alla luce dell'attuale situazione geopolitica.
- (8) Il contributo di Euratom ai progetti di R&S del GIF rimarrà nell'ambito delle decisioni del Consiglio relative al programma quadro Euratom di ricerca e formazione.
- (9) Qualsiasi Stato membro, i suoi organismi di ricerca pubblici o privati o le sue imprese possono apportare il loro contributo diretto a detti lavori di ricerca e sviluppo tramite l'adesione di Euratom all'accordo quadro.

- (10) È pertanto opportuno approvare la conclusione del nuovo accordo quadro da parte della Commissione europea a nome di Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome di Euratom, dell'"accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV" in allegato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*